

# I.R.P.E.T.

## Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Contrattazione decentrata integrativa

Determinazione delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2021 relative al personale dirigente dell'IRPET

CIG: N.P.

CUP: N.P.

#### IL DIRETTORE

Premesso che le risorse destinate al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente

Visto il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto definitivamente in data 17 dicembre 2020 contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico

Visti gli articoli da 54 a 56 del citato CCNL 2016-2018, nei quali sono stabiliti i nuovi trattamenti economici a decorrere dal 1° gennaio 2018 e gli incrementi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in misura pari all'1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2015

Richiamato altresì l'art. 57 del CCNL "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" secondo cui, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto, gli enti costituiscono annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in materia

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "*nelle more di quanto previsto al comma 1, [...] a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*"

Richiamata la determinazione del Direttore n. 47 del 28.12.2016, successivamente rettificata con determinazione n. 16 del 20.03.2017, in cui si definisce l'ammontare per l'anno 2016, pari a €236.865, delle risorse di contrattazione decentrata del personale dirigente, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, aggiunto dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, ed in conformità con le istruzioni impartite dalla RGS con circolare n. 13/2016

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione in via preventiva delle risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 del personale dirigente dell'IRPET, conformemente alle nuove disposizioni dell'art. 57 del CCNL 2016-2018 e nel rispetto dei vincoli finanziari sopra espressi, al fine di consentire l'avvio della contrattazione decentrata

Dato atto che ai sensi del comma 2 del suddetto art. 57 del CCNL 2016-2018 il nuovo fondo di contrattazione è costituito dalle seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili

Visto l’art. 57 comma 3 secondo cui “*eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo*”

Preso atto della nota redatta dal dirigente vicario dell’IRPET, allegato 'A' al presente atto e sua parte integrante ed essenziale, nella quale si dà conto dell’ammontare delle risorse di contrattazione decentrata per l’anno 2021, quale risultante dalla somma delle componenti stabili e variabili ai sensi dell’art. 57 comma del CCNL 2016-2018 come indicate nel dettaglio della tabella Allegato ‘B’ alla presente determinazione e nel rispetto delle compatibilità di bilancio di cui all’allegato ‘C’, sue parti integranti ed essenziali

Dato atto che ai fini dell’applicazione dell’art. 57 comma 2 lett.a) del CCNL 2016-2018 occorre determinare l’unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili

Richiamate dunque:

- la determinazione del Direttore n. 48 del 20.11.2020 avente ad oggetto la costituzione delle risorse di contrattazione decentrata per l’anno 2020 relative al personale dirigente dell’IRPET e la relativa certificazione del Collegio dei revisori rilasciata in data 26.11.2020, con cui sono state definite le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, quantificate in complessivi €214.386, comprensive della RIA del personale cessato fino al 31 dicembre dello stesso anno pari a €31.928 ed al netto dell’applicazione della decurtazione permanente -ai sensi dell’art. 1, comma 456, della legge di stabilità 147/2013- pari a €97.823,00 (corrispondente alle riduzioni operate negli anni 2011-2014 per effetto dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l.78/2010), come di seguito dettagliate:

<b>Risorse fisse e certe</b>	<b>anno 2020</b>
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	150.334 €
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	7.540 €
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	14.075 €
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	14.998 €
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.306 €
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	11.187 €
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	64.846 €

RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	5.624 €
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.371 €
<b>RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)</b>	<b>31.928 €</b>
<b>DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013</b>	-97.823 €
<b>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	<b>214.386 €</b>

- la determinazione del Direttore n. 13 del 17.03.2021 avente ad oggetto “*Applicazione, per il triennio 2018-2020, degli incrementi contrattuali stabiliti dall’art. 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell’Area della dirigenza delle Funzioni Locali stipulato il 17/12/2020*” ed il relativo Allegato A, con cui veniva determinato l’importo degli incrementi di cui art. 56 calcolati nella percentuale dell’1,53% del monte salari anno 2015, quantificati in €7.229,13,

Dato atto pertanto che l’importo unico consolidato ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) che alimenta il fondo per l’anno 2021 ammonta a €221.615,13, così determinati:

art. 57 comma 2 lettera a) ccnl 2016-2018	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00 €
	ivi comprese quelle di cui all’art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13 €
	e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00 €
	<b>totale importo unico consolidato</b>	<b>221.615,13 €</b>

Ritenuto altresì dover procedere alla quantificazione delle altre risorse che, di anno in anno incrementano il fondo di contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettere b) e seguenti e comma 3

Preso atto che le risorse derivanti dalle attività 'conto terzi' ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 relativamente all’esercizio 2020, come riportato nella sopra citata relazione del dirigente vicario, sono state pari ad euro € 309.978,68 e che, rispetto a tale ammontare, la quota destinata a finanziare le risorse variabili è pari al 21,61% dell’importo sopra indicato, per un ammontare complessivo di € 67.000

Dato altresì atto che tale importo è così fissato, come espresso nella citata relazione allegata, al fine di garantire, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 e delle circolari applicative emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato, la costituzione di risorse di contrattazione a destinazione variabile per l’anno 2021 in un ammontare idoneo a mantenere il livello medio pro-capite di remunerazione della qualità delle prestazioni individuali rese dal personale dirigente dell’IRPET

Ritenuto inoltre di incrementare il fondo dell’anno 2021, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. e) del CCNL 17.12.2020 per l’importo di euro 26.393€ corrispondente:

- alle risorse correlate all’integrazione pari all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997 (ex ART. 26 C. 2 CCNL 98-01), per un importo complessivo pari a € 7.239
- agli incrementi correlati alla riorganizzazione stabile dei servizi di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IRPET n. 3 dell’1.3.2010, determinati in euro 19.154,00 ai sensi dell’art. 26, c.3, del CCNL 1998-2001

Dato atto che, come risulta nella citata relazione illustrativa, è stata effettuata la verifica di cui all’art. 23 comma 3 del Dl.lgs. 75/2017, da cui si rileva che dalle risorse soggette a tale limite devono essere esclusi:

- dalle risorse stabili: gli incrementi previsti ai sensi dell’art. 56 del CCNL 17.12.2021
- dalle risorse variabili: le risorse ‘conto terzi’ e le economie dell’anno precedente per espresso

orientamento nell'applicazione dei limiti di costituzione dei fondi di contrattazione (cfr. circolari RGS n.12/11 e n. 16/12);

Rilevato che l'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2021 come quantificate in via preventiva pari a € 240.779 supera il corrispondente fondo base 2016, pari a € 236.865,00 e che, pertanto, si rende necessario applicare le decurtazioni di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 sopra citato, per un importo pari ad euro 3.914

Rilevato, in conclusione, che l'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente dell'IRPET per l'anno 2021, nelle componenti stabili e variabili come sopra esposte, operata la decurtazione sopra indicata nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, è pari ad Euro 311.094,13

Dato atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo

Visto il decreto legge 25.06.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali

Visto il conto economico preventivo dell'esercizio 2021 e la proiezione triennale 2021-2023 del predetto conto economico, nelle risultanze disposte dal Direttore di IRPET con determinazione n.52 del 23.12.2020, di adozione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2021, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 350 del 6/04/2021, ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2021 di cui alla determinazione del Direttore n. 2 del 08.01.2021, nelle risultanze di cui alla quinta variazione del medesimo documento, adottata dal Direttore con determinazione n. 44 del 15.12.2021

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9, comma 4, lettera e), della L.R. 29.7.1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET, ed all'articolo 10, comma 1, lettere n) ed o), del regolamento di organizzazione dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo di regolarità contabile

#### DETERMINA

1. di stabilire in via preventiva, per i motivi espressi in narrativa e con le modalità indicate nella relazione allegato 'A' al presente atto e sua parte integrante, le risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 del personale dirigente dell'IRPET nell'importo complessivo di Euro 311.094,13€, nel dettaglio riportato nella tabella allegato 'B', e nel rispetto delle disponibilità finanziarie di cui all'allegato 'C', parti integranti ed essenziali del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti al fine della certificazione della costituzione del fondo;
3. di dare opportuna informativa del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'IRPET, ai sensi di quanto disposto all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.